COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO D'USO CAMPO DA CALCIO

REGOLAMENTO D'USO CAMPI DA CALCIO

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e di gestione del campo da calcio comunale.

ART. 2 - IMPIANTI COMUNALI

RICHIESTA ASSEGNAZIONE

Le società sportive e gli enti che intendono usufruire dei campi da calcio per allenamenti, campionati e tornei debbono farne richiesta al competente ufficio comunale entro e non oltre il 31 LUGLIO DI OGNI ANNO specificando:

- ragione sociale della società o ente, sede legale e dati fiscali;
- generalità, qualifica, nominativo, indirizzo e numero telefonico del responsabile della società o ente;
- tipo di attività che si intende svolgere;
- il periodo di utilizzo con precisazione dei giorni e degli orari per i quali si richiede l'utilizzo degli impianti ed, eventualmente, la preferenza dell'impianto;
- numero ed età degli atleti che partecipano all'attività, distinti per squadre;
- nel caso di spazi richiesti per partite, la categoria del campionato cui si partecipa, la sua durata e il numero di incontri che saranno disputati (con l'obbligo, non appena se ne è in possesso, di inviare al competente ufficio comunale il calendario completo degli incontri);

ART. 3 - ASSEGNAZIONE

Il piano annuale di utilizzo dell' impianto viene redatto, entro i termini di inizio di ogni stagioni sportiva, dall'Assessorato allo Sport che coordina i rapporti tra le società richiedenti e provvede all'assegnazione;

Ogni concessione d'uso per allenamenti ha una durata utile di 180 minuti.

ART. 4 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei turni di allenamento nel campo da calcio dovrà tenere conto, nell'ordine:

- del fatto che le società sportive richiedenti abbiano o meno sede nel territorio del Comune di Guardialfiera:
- della categoria di appartenenza, con ordine di priorità dalla più elevata federale, agli amatori e ai gruppi spontanei;
- della distinzione fra attività agonistiche promozionali/giovanili (under 16), attività agonistiche over 16 (nonché del livello/della categoria raggiunto dalla società), attività amatoriali;
- della continuità dell'attività sportiva delle diverse società;
- del numero delle squadre affiliate;
- del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili della società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle tariffe dovute;
- della possibilità della società richiedente di utilizzare strutture private per l'esercizio delle proprie attività:
- dell'accertamento che la società richiedente non svolge attività a fine di lucro;
- di un minimo di 7 ed un massimo di 25 presenze nella struttura durante le ore di utilizzo sportivo.

L'assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica della disciplina del calcio e, in subordine, di altre discipline sportive espressamente richieste nella domanda, conformi alla tipologia dell'impianto.

E' fatto divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù dell'autorizzazione a fruire del campo sportivo e degli accessori, di espletare sia nell'interno che nelle adiacenze del campo qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non sia strettamente conforme all'accordata autorizzazione.

Le Società o gruppi utenti potranno usufruire solo dei turni assegnati senza possibilità di richiedere spostamenti di sorta, salvo rinunce di spazi da parte di altre società che lascino turni liberi, o eventuali richieste di interscambio di turni alla pari fra diverse società.

ART. 5 - UTILIZZO SPAZI ASSEGNATI PER ATTIVITA' CONTINUATIVA

Le Società ed i gruppi sportivi assegnatari dei campi da calcio dovranno iniziare l'utilizzo degli impianti entro i termini fissati per ogni stagione sportiva; in caso di ritardo nell'inizio dell'attività, si procederà all'addebito dei turni non utilizzati applicando le tariffe in vigore.

Le società ed i gruppi sportivi dovranno organizzare le loro attività all'interno dell'impianto sportivo in modo da utilizzare il più possibile con continuità i turni assegnati.

Non sono ammesse rinunce temporanee degli impianti avuti in assegnazione; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque l'addebito del turno.

ART. 6 - RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni degli impianti si intendono, in generale, per tutta la stagione sportiva (settembre - giugno); le rinunce anticipate devono essere presentate per iscritto all'Assessore allo Sport, con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa;

ART. 7 - REVOCA SPAZI

In caso di problemi o nuove esigenze intervenuti in corso d'anno, l'Assessore allo Sport si riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di turno che si rendessero necessari dandone comunicazione almeno una settimana prima della data di spostamento di turno alle Società Sportive interessate. In questo caso, l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di revocare l'assegnazione a quegli utenti che non rispettino le norme generali d'uso, di cui all'art. 10.

ART. 8 - ATTIVITA' SALTUARIE E OCCASIONALI - MANIFESTAZIONI

Le richieste per allenamenti o gare saltuari vanno presentate all'Assessore allo Sport con almeno 10 giorni di anticipo ed autorizzate per iscritto.

Compatibilmente con il calendario di assegnazioni dei turni di allenamento e delle partite predisposto dall'Amministrazione Comunale, potranno essere organizzati presso il campo da calcio manifestazioni sportive o tornei.

La richiesta di utilizzo dell'impianto per l'organizzazione di tali manifestazioni va inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo all'Assessore allo Sport che si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell'impianto qualora si rendesse promotore o concorresse all'organizzazione di iniziative di carattere sportivo od extrasportivo di valenza comunale.

ART. 9 - UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE

L'Amministrazione Comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità e agibilità dei campi, potrà accordare l'utilizzo del campo da calcio anche ad Istituti Scolastici, limitatamente al periodo dell'anno scolastico, per l'espletamento delle attività sportive previste. L'accesso e l'utilizzo avvengono sotto la vigilanza e diretta responsabilità del personale scolastico. I locali spogliatoi qualora utilizzati dovranno essere lasciati puliti e riordinati come trovati.

ART. 10 - NORME GENERALI D'USO

E' fatto obbligo di rispettare le sottoriportate disposizioni:

- l'uso del campo da calcio è subordinato ad un numero minimo di 10 atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti);
- l'assegnazione dell'impianto comporta un utilizzo esclusivo da parte dell'utente; non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri così come non potranno essere invitate Società ospiti se non previa comunicazione al gestore;
- è vietato alle società utenti intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento con propri tecnici o atleti;
- negli spogliatoi e in tutti gli altri locali chiusi è fatto divieto di consumare pasti ed è severamente VIETATO FUMARE; il gestore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e ad avvisare gli agenti in caso di perseveranza nelle violazioni;
- l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o Gruppi utenti per il periodo di utilizzo dell'impianto;
- gli utenti sono tenuti ad osservare, nel modo più assoluto, gli orari concordati;
- l'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 25 minuti dal termine dell'attività in campo;
- in occasione degli incontri per Partite di Campionato e Amichevoli: atleti, allenatori e dirigenti possono accedere all'impianto un'ora prima dell'inizio dell'incontro amichevole e prendere possesso del campo di gioco 30 minuti dall'inizio della gara;
- mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
- ogni società utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere la propria attività; le società sono invitate a sistemare gli attrezzi utilizzati al termine delle proprie attività;
- gli spogliatoi saranno contraddistinti con apposite indicazioni che suddividano gli stessi in settori maschili e settori femminili e tali distinzioni vanno rispettate;
- la concessione del campo, degli accessori ed attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano e la società sportiva assegnataria si impegna a garantire la immediata rifusione di danni arrecati da propri atleti o tecnici ad arredi o ad attrezzature all'interno dell'impianto;
- l'uso del campo sportivo, delle attrezzature dei locali e degli accessori si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e loro accompagnatori con esclusione di responsabilità di sorta del Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque, persone o cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, derivare in dipendenza o in connessione della concessione, dell'uso del campo e degli accessori mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso del campo e degli accessori.

ART. 11 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO

In caso di abbondanti piogge, nevicate o altre calamità tali da rendere incontrovertibile la impraticabilità del campo, l'inagibilità dello stesso viene decretata entro le ore 14,00 del venerdì, per le partite da disputarsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e entro le 14,00 nei giorni infrasettimanali, dall'Assessore allo Sport. Tale comunicazione dovrà essere inviata ai rispettivi Comitati Provinciali (C.S.I. - U.I.S.P.) a mezzo telefax o e-mail.

Quanto sopra esposto si riferisce all'attività e campionati Provinciali (C.S.I./U.I.S.P.) ad esclusione della III^categoria (campionati Provinciali F.I.G.C.).

Per le partite di tutti i campionati federali a partire dalla III^ Categoria e di tutti i campionati di ogni altra attività Regionale (F.I.G.C., sia attività giovanile che amatoriale) la decisione di non effettuare la gara o la sua sospensione per impraticabilità del campo, spetta sul posto al giudizio insindacabile dell'arbitro designato, il quale dovrà essere posto in condizioni di effettuare tutte le verifiche del caso.

ART. 12 – GRATUITA' D'USO

L'utilizzo del campo da calcio, sia occasionale che continuativo, non comporta il pagamento di alcun canone. Eventuali danni arrecati all'impianto vanno risarciti dalla Società Sportiva ovvero dal soggetto che li causati.